

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Tutela del Suolo
Ufficio Attività Estrattive

Leggi Regionali 69/78, 44/00 e 03/15

Conferenza di Servizi in data 25/11/2015, ore 11.30
(art. 32 L.R. 44/00)

Pos. M1092A

Cava in località: **CASCINA PITOCCA**

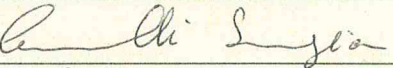
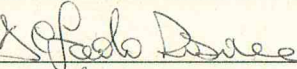
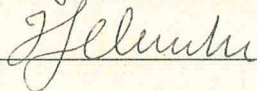
Comune di: **FRUGAROLO**

Proponente: **ELCI S.a.s.**

Il Responsabile del procedimento: VERNA GIANNI

Il Funzionario istruttore: VERNA GIANNI

FOGLIO DI PRESENZA

NOME E COGNOME	FIRMA	AMMINISTRAZIONE O ENTE RAPPRESENTATO
DATRIZIA ALTORDRE		REGIONE PIEMONTE
CERMELLI SERGIO		TITOLARE
ALFREDO ROSINA		RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO COMUNE DI FRUGAROLO
DELUCCI FULVIO		PROGETTISTA

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Tutela del Suolo

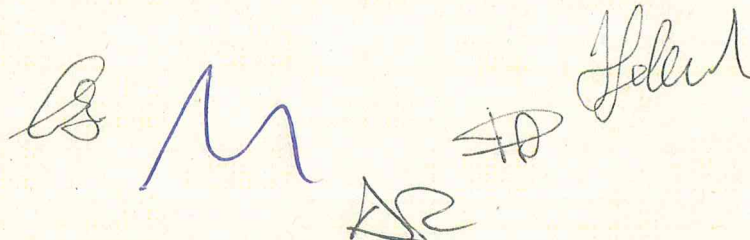
Ufficio Attività Estrattive

**Allegato tecnico al verbale della Conferenza di Servizi, ex art. 32 L.R. 44/2000, del
25/11/2015**

**Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Pitocca del Comune di Frugarolo esercita dalla Ditta
E.L.C.I. S.a.s. – Pos. M1092A –**

La Conferenza:

- vista la L.R. 44/2000 artt. 30 – 31 – 32;
- esaminata la domanda presentata ex art. 10 L.R. 22/11/1978 n. 69 e la documentazione allegata;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Frugarolo n. 22 datata 27/06/1996 con le quale è stata autorizzata la coltivazione della cava, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Commissione Tecnico Consultiva Regionale nella riunione del 15/03/1996;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Frugarolo n. 13/2003 datata 04/06/2003 con le quale è stata rinnovata l'autorizzazione per la coltivazione della cava sino al 30/04/2006;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Frugarolo n. 11/07 datata 22/02/2007 con le quale è stata ulteriormente rinnovata l'autorizzazione per la coltivazione della cava sino al 25/09/2007;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Frugarolo n. 22/07 datata 09/05/2007 con le quale è stata modificata l'autorizzazione per la coltivazione della cava, con scadenza al 07/12/2011;
- visto il verbale della prima riunione sopralluogo di Conferenza tenutasi presso la sede Municipale di Frugarolo in data 04/08/2015;
- vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Alessandria n. DDAA2-297-2008 datata 30/09/2008, assunta ai sensi della L.R. 40/98, con la quale si esclude l'intervento estrattivo in esame dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che siano recepite e rispettate le prescrizioni di carattere progettuale in essa contenute;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Frugarolo n. 42/09 datata 04/11/2009 con la quale è stata rilasciata alla ditta Nizzo Giovanni S.r.l. l'autorizzazione per coltivazione di cava sui terreni definiti al Foglio 19 mappale 44, terreni in parte ricompresi nell'istanza e negli elaborati progettuali presentati dalla ditta E.L.C.I. S.a.s.;
- valutato che tale autorizzazione attualmente valida, la cui vigenza verte in base al disposto dell'articolo 5 della L.R. 69/78 sulla disponibilità dell'area unicamente in capo all'esercente, esclude ad oggi ed a priori la possibilità di autorizzare alla ditta E.L.C.I. S.a.s. la coltivazione della cava nella parte ricadente sul mappale 44 del Foglio 19;
- ritenuto comunque necessario e possibile raggiungere la configurazione morfologica prospettata, amministrativamente resa compatibile unicamente coinvolgendo la ditta Nizzo Giovanni S.r.l. ad opera dell'Amministrazione Comunale con l'applicazione del citato articolo 5 della L.R. 69/78, come meglio definito dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 09/05/1979 n. 7Comm, con esplicito richiamo al Regio Decreto 1443 del 29/07/1927, artt. 46 e seguenti (consorzi volontari od obbligatori e prescrizioni comuni a cave confinanti);
- vista la nota n. 7778 datata 21/10/2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte



con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto subordinando lo al rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- considerato che in base alla classificazione di cui al Piano Territoriale della Provincia di Alessandria, il sito d'intervento ricade in un ambito definito "Suoli ad eccellente produttività" nel quale, in base al disposto dell'articolo 21.3 delle Norme di Attuazione, non sono consentite variazioni di destinazione d'uso in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli, e che la pianificazione locale può modificare le perimetrazioni proponendone il riclassamento;
 - vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Frugarolo n. 31 datata 25/07/2009 con la quale, al fine della compatibilità dell'intervento estrattivo con il disposto del citato Piano Territoriale, si è provveduto a variare la classificazione della capacità d'uso previa verifica del reale valore agronomico del suolo;
 - sentita la relazione istruttoria,
- esprime il seguente parere:

1.1. In considerazione dei rilievi sottolineati nella relazione istruttoria e nei successivi interventi esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava per mesi diciotto a partire dalla data di esecutività del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della L.R. 69/78, alle condizioni di seguito indicate.

1.2. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Alessandria ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25/11/1996, n. 624.

In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996.

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

1.3. Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.3.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla ditta istante:

Foglio n. 20 pp.cc. 72, 73.

E' pertanto esclusa dall'autorizzazione, come già descritto in premessa, l'area insistente sulla parte del mappale n. 44 del Foglio 19;

1.3.2. durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

1.3.3. la massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta 101,03 metri indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta (elaborato 12 "Planimetria quotata fondo cava" datato Novembre 2008);

1.3.4. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.

1.3.5. le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 35° sessagesimali;

1.3.6. la profilatura delle scarpate di coltivazione nella configurazione finale dovrà presentare

- inclinazione non superiore a 35° sessagesimali con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
- 1.3.7. la profilatura delle scarpate di recupero nella configurazione finale dovrà presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
- 1.3.8. in fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri.
In particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno essere costantemente umidificate;
- 1.3.9. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
- 1.3.10. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante la realizzazione delle opere indicate in progetto;
- 1.3.11. ci si attenga alle disposizioni prescritte nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Alessandria n. DDAA2-297-2008 datata 30/09/2008, assunta ai sensi della L.R. 40/98, con la quale si esclude l'intervento estrattivo dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, peraltro già recepite nella redazione del progetto in rinnovo ed alle disposizioni contenute nella nota n. 7778 datata 21/10/2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;
- 1.3.12. entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta esercente è tenuta a presentare una relazione sui lavori svolti, un aggiornamento del piano topografico della cava, la previsione del recupero da realizzare nel corso dell'anno, nonché un consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente;
- 1.4. Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:
- 1.4.1. la coltre di terreno vegetale della potenza media di 50 centimetri sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
- 1.4.2. dopo la coltivazione lo scavo sia parzialmente ritombato mediante il riporto di terre e rocce da scavo di provenienza esterna con idonee caratteristiche qualitative, e comunque escluse dal regime dei rifiuti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sino a raggiungere le quote indicate negli elaborati progettuali n. 13, "Planimetria quotata recupero ambientale", n. 14, 15, 16, 17, 18, 19, "Sezioni" datati Novembre 2008 (potenza sulle aree piane di 50 centimetri e variabile in funzione della differenza di pendenza sui raccordi morfologici);
- 1.4.3. dopo il ritombamento sia messo a dimora il terreno vegetale di cui al punto 1.5.1., precedentemente accantonato, sino a raggiungere una potenza totale nelle aree piane di 100 centimetri e variabile in funzione della differenza di pendenza sui raccordi morfologici (spessore misurato dopo assestamento);
- 1.4.4. le superfici di raccordo della cava nella configurazione finale presentino inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
- 1.4.5. si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
- 1.4.6. i lavori di recupero dei singoli lotti devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava relativi ai lotti stessi;
- 1.4.7. le scarpate, dove progettualmente previsto, previo riporto di terreno vegetale siano rinverdate a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere il loro inserimento nel contesto agrario e forestale;

- 1.4.8. il piazzale di cava e le scarpate siano rimboschiti a mezzo dell'impianto delle essenze indicate nel progetto presentato;
- 1.4.9. la disposizione delle piante sulle aree previste dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme.
Il sesto d'impianto indicativo dovrà essere quello rappresentato negli elaborati progettuali;
- 1.4.10. l'altezza delle piante da mettere a dimora dovrà essere di circa 150 centimetri;
- 1.4.11. siano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);
- 1.4.12. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 1.4.13. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti siano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 1.5. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in euro 536.775,62 (cinquecentotrentaseimilasettecentosettantacinque/62).
- 1.5.1. Tale garanzia, in attuazione al disposto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-1536 datata 08/06/2015 recante le linee guida per gli interventi di recupero ambientale dei siti di cava, relative all'aspetto economico della cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi stessi, devono contenere le seguenti specifiche:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'articolo 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a semplice avviso alla società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.
- 1.6. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali.
- 1.7. La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.
- 1.8. Gli atti relativi al presente parere siano inviati a tutti i componenti la Conferenza.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

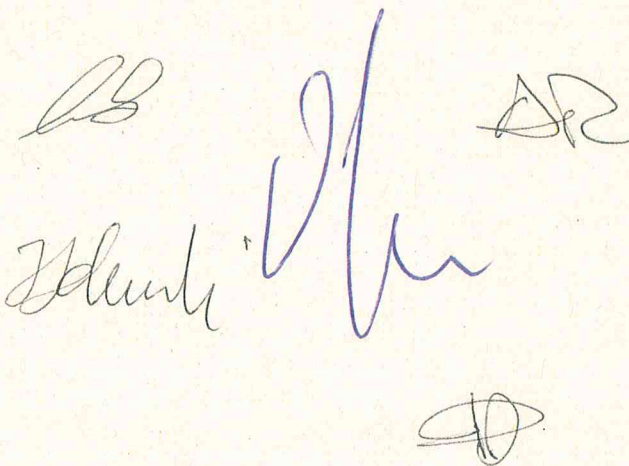
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area



di cava da qualunque lato;

- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- c) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

Alessandria, li 25 novembre 2015



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Tutela del Suolo

Ufficio Attività Estrattive

Verbale della Conferenza di Servizi ex art. 32 L.R. 44/2000 relativamente al progetto di cava in località Cascina Pitocca del Comune di Frugarolo – Esercente ditta ELCI S.a.s.

Pos. M1092A

Il giorno 25/11/2015 alle ore 11.30, presso la sede Provinciale di Via Galimberti 2/a, Ufficio Attività Estrattive, si è riunita la Conferenza di Servizi ex art. 32 L.R. 44/2000, per esaminare la proposta di istanza ex art. 10 L.R. 22/11/1978 n. 69, relativa al rinnovo dell'autorizzazione vigente per la coltivazione della cava in località Cascina Pitocca del Comune di Frugarolo esercita dalla ditta ELCI S.a.s.

Sono presenti i sigg.: COTE RISULTA DAL FOGLIO DI PRESCRIZIONE

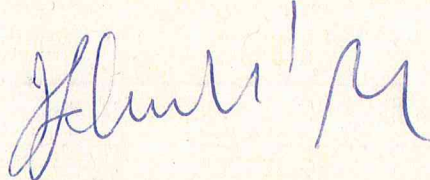
Presiede, in qualità di responsabile del procedimento, il sig. VERNA GIANNI
della Direzione Provinciale Ambiente e Pianificazione – Ufficio Attività Estrattive.

Partecipa il sig. VERNA GIANNI, della Direzione Provinciale Ambiente e Pianificazione – Ufficio Attività Estrattive, in qualità di istruttore dell'istanza presentata.

La Conferenza,

- sentito il funzionario istruttore che illustra la situazione tecnico amministrativa relativa all'istanza finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava in premessa;

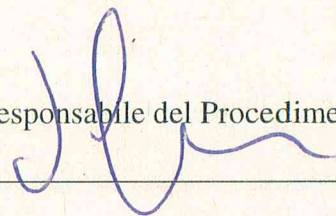
- VISTA L'ISTANZA PRESENTATA E GLI ELEMENTI PROGETTUALI;
- VISTA LA PROPOSTA DI PARERE REDATTA DAL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
E LE PRESCRIZIONI IN ESSA CONTENUTE,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE VIGENTE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.
IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LA COLTIVAZIONE
MINORILE ED IL RECUPERO DECIDE DI APPROVARE IL PARERE PROPOSTO

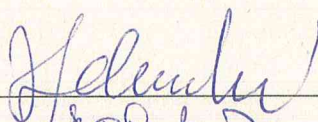
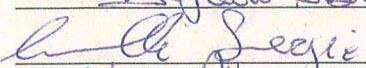
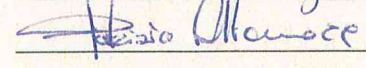
DAL FUNZIONARIO ISTRUTTORE, DI FARLO PROPRIO, COSÌ CHE MODIFICATO
IN DATA OGGIORNA, DISPONENDO CHE SIA ALLIGATO AL PRESENTE
VERBALE PER FARNE PARTE INTELLANTE E SOSTANZIALE.

Alessandria, lì 25/11/2015

Il Responsabile del Procedimento



I Partecipanti


Stefano D'Amico

Luigi Seggi

Antonio Mancuso